



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n.2817

ORDINANZA N.9 DEL 17 MARZO 2021

Oggetto: **Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art.32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e in particolare l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020, prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e, infine, al 30 aprile 2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli *interventi di cui all'OCDPC 630/2020*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n.27;
- VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
- VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176;
- VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
- VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30 , recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;
- VISTO il documento recante *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”* predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

elementi generali per rafforzare la *preparedness* per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
- RICHIAMATA** la propria ordinanza n.5 del 5 marzo 2021, e segnatamente l'art. 4;
- CONSIDERATA** la necessità di adottare idonee misure di monitoraggio e controllo nei confronti di coloro che abbiano fatto ingresso in Sardegna, privi di vaccino o certificazione negativa, che non si siano sottoposti al tampone all'arrivo nel territorio regionale o che siano risultati positivi al virus COVID19 in conseguenza dei controlli sanitari in ingresso;
- PRESO ATTO** che, a tal fine, è possibile utilizzare i dati personali relativi ai luoghi di permanenza domiciliare delle persone di cui sopra, reperibili sull'applicazione “Sardegna Sicura”, avviando le necessarie verifiche sul rispetto dei relativi obblighi di fonte europea, nazionale e regionale;
- EVIDENZIATO** che tali dati personali non rientrano tra le categorie soggette a tutela rafforzata di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento comunitario in materia di privacy, essendo inquadrabili nella categoria tradizionalmente denominata “dati comuni”;
- RILEVATO** che, pertanto, il trattamento di tali dati da parte della Regione, così come la comunicazione degli stessi alla Regione da parte dei gestori portuali e aeroportuali che per primi li acquisiscono al momento dell'ingresso degli interessati in Sardegna, è direttamente connesso all'emergenza sanitaria in corso e, di conseguenza, non richiede il consenso di questi ultimi in quanto l'acquisizione dei dati stessi è presupposto indispensabile al corretto espletamento, da parte della regione, di un'attività di pubblico interesse, secondo quanto previsto dall'art.2 ter, commi 1 e 2 e dall'art.2 sexies, comma 2, del Dlgs n.196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e ss.mm.ii;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- RILEVATO** in particolare, che l'acquisizione dei suddetti dati da parte della Regione sia indispensabile allo svolgimento di attività di *“controllo e ispezione”* (art. 2sexies, comma 2, lett I), Dlgs n.196/2003) e di tutela della *“sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica”* (art. 2 sexies, comma 2, lett. U, Dlgs n.196/2003), cioè di attività indispensabili alla tutela dell'interesse primario della salute pubblica e alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie; il che, come già evidenziato, esclude la necessità del consenso degli interessati e rende la comunicazione alla Regione doverosa da parte dei gestori portuali e aeroportuali che per primi li detengono;
- CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, da ultimo, anche regionale in specie con riferimento alle terapie intensive;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: *“Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”*;
- VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021, e in particolare l'art.1, per il quale *“ai sensi dell'articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'art.2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”*;
- CONSIDERATO** che secondo la citata ordinanza *“al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anticontagio nella Regione Sardegna, è istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna”*;
- CONSIDERATO** che, sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste a livello nazionale una trasmissione diffusa del virus e pertanto deve essere assunta ogni misura di prevenzione e controllo necessaria;
- CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale;
- RITENUTO** di dover adottare ogni misura utile ad evitare che lo svolgimento della campagna vaccinale e di screening possano essere pregiudicate dall'eventuale aumento dei contagi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- RITENUTO** che le situazioni fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- CONSIDERATO** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea oltretutto nazionale, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- CONSIDERATO** che l'art.57, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, stabilisce che "le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione";
- DATO ATTO** delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO** che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
- RICHIAMATO** l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159, secondo cui *"per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. La Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative"*;
- VISTO** che sulla base dei dati forniti in data 16 marzo 2021 dall'Unità di Crisi Regionale la situazione del contagio da SARS – CoV-2, registra 172 ricoverati ospedalieri in degenze dell'area medica, oltre a 29 ricoveri in terapia intensiva su una attuale disponibilità di 208 posti letto di terapia intensiva (+35 attivabili in 24-48h);
- RITENUTO** di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali, le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

- ART.1) L'ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone "non residenti" è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza regionale n.5/2021.
- ART.2) I vettori e gli armatori:
- prima dell'imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell'avvenuta registrazione dei passeggeri sull'applicazione "Sardegna Sicura", di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall'articolo 1 della presente Ordinanza;
 - vietano l'imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti.
- ART.3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario di ATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma "Sardegna Sicura" di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n.5/2021.
- Le Società di gestione degli aeroporti e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all'interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le suddette attività di verifica.
- ART.4) I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barraccellari, e trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione Generale della Protezione Civile.
- Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quelle costiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani.

- ART.5) I passeggeri che, in attuazione dell'articolo 4 dell'Ordinanza n.5/2021, si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell'avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1 della medesima Ordinanza.
- ART.6) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
- ART.7) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 che avrà decorrenza dal 23 marzo 2021.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020, n.74).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, alle società di gestione aeroportuale, all'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, alle compagnie marittime e aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas